



**Audizione sullo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione delle Direttive Europee 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale**

**Presso la 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo del Senato**

**Roma, 13 aprile 2011**

## **Osservazioni generali**

Il 3 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento per la trasposizione, tra le altre, nell'ordinamento nazionale delle direttive 2009/72/CE sul mercato elettrico e 2009/73/CE sul mercato gas.

Nel provvedimento sono state anche inserite o modificate norme per tenere conto dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, del regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale nonché del regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

In tal modo Confindustria ritiene che si sia data compiuta attuazione dell'intero "III° pacchetto" di provvedimenti comunitari relativi al mercato interno dell'energia dando sicuramente l'occasione per una riorganizzazione generale della normativa in tale settore.

Le Direttive che costituiscono il pacchetto hanno infatti l'obiettivo principale di assicurare norme comuni per lo sviluppo di un efficiente mercato interno dell'energia, garantendo trasparenza, fiducia nel mercato, liquidità dello stesso, assicurando il miglioramento della concorrenza e della sicurezza degli approvvigionamenti.

Il recepimento del terzo pacchetto energia rappresenta un'importante occasione per favorire il deciso incremento della concorrenzialità del settore gas in Italia e la conseguente diminuzione dei prezzi per i consumatori.

Tra i tanti argomenti presenti all'interno dello schema alcuni meritano un maggiore approfondimento e maggiori spunti di riflessione anche in relazione ad altri provvedimenti legislativi che nel frattempo il Governo italiano ha emanato e per i quali sicuramente è necessario un raccordo.

## **Politica energetica nazionale**

Al fine di garantire quel ruolo di centralità e strategicità che il settore elettrico riveste, lo schema prevede una attività di indirizzo e normativa da parte del MSE al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo il MSE è identificato come il soggetto preposto all'elaborazione degli scenari decennali di sviluppo dei mercati elettrico e del gas e attraverso un DPC, all'individuazione degli impianti e delle infrastrutture da realizzare prioritariamente. Val la pena notare come lo schema attribuisca al Ministero poteri che le direttive riservano all'autorità di regolazione, e a quest'ultima si attribuisce quindi "solo" il potere di vigilare sulla conformità del piano decennale con la strategia energetica nazionale. Inoltre queste disposizioni presuppongono l'esistenza di una strategia energetica nazionale che allo stato, in Italia, ancora manca.

## **Separazione delle reti**

Uno degli aspetti più importanti del terzo pacchetto è sicuramente il tema dell'unbundling. Rispetto alle previsioni originarie l'Europa rinuncia ad imporre la separazione proprietaria delle reti ponendo invece la scelta tra tre modelli differenti, due già conosciuti (separazione proprietaria – OU ed gestore di sistema indipendente - ISO), ed un altro nuovo che è l'operatore di trasporto indipendente (ITO). E' importante comunque notare come, a suffragare la validità ed efficacia del modello del Ownership Unbundling sia il fatto che si vieta la possibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di tornare indietro e scegliere un modello alternativo, e d'altro canto viene salvaguardata la possibilità per le imprese verticalmente integrate di procedere alla separazione proprietaria in ogni momento.

Il decreto di recepimento si orienta verso la soluzione innovativa dell'ITO. Il sistema prevede che il collegamento dell'operatore con l'impresa verticalmente integrata venga "neutralizzata" da una serie di regole che ne garantiscano l'indipendenza e la correttezza dell'operato. Da questo punto di vista appare essenziale che, a garanzia di un'effettiva indipendenza soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, il testo DLgs recepisca in modo rigoroso il modello ITO, prevedendo che vengano attribuite ad AEEG tutte le prerogative previste dalla Direttiva. Altrettanto importante è la previsione di valutazione *in itinere* della reale efficacia della separazione del modello funzionale attraverso un meccanismo di verifica dell'ITO, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, che prevede un'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato "volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti".

Tuttavia qualche perplessità sulla scelta di questo modello occorre esprimerla. Da sempre Confindustria ha sottolineato la necessità di introdurre una separazione effettiva delle infrastrutture strategiche dalle attività svolte in regime di concorrenza, al fine di evitare discriminazioni nell'accesso alla rete e la presenza di forti vantaggi concorrenziali per le imprese verticalmente integrate.

Il modello dell'Ownership Unbundling, in tal senso, ha a nostro avviso dei benefici. Questo non significa che altri modelli non siano in grado di garantire la stessa efficacia. Un

elemento importante è che però non si giunga, qualsiasi modello si adotti, ad un inutile aumento della complessità, i cui oneri ricadrebbero inevitabilmente sui consumatori. Si sottolinea inoltre l'esigenza che le soluzioni in materia di unbundling siano coerenti con lo sviluppo di un mercato unico dell'energia a livello europeo. In tale ambito si vede con favore la costituzione di TSO sopranazionali che, oltre alla gestione sicura ed efficiente delle reti, costituiscono garanzia di uniformità di trattamento degli operatori.

## **Stoccaggio di modulazione**

L'art. 27 apporta una serie di modifiche all'attuale disciplina dell'attività di stoccaggio. Tra le modifiche vi è quella che varia la modalità di calcolo della capacità di stoccaggio da riservare prioritariamente per esigenze di modulazione. La disciplina è stata infatti recentemente oggetto di intervento tramite il Dlgs 130/10 e non appare opportuno che su un mercato molto critico come quello del gas ci siano continui cambiamenti di natura legislativa. Sarebbe opportuno avere una maggiore stabilità delle regole e del contesto normativo. Per evitare che aumentino i rischi per le imprese, i costi del mercato e i prezzi per i consumatori finali.

La metodologia di calcolo, la cui competenza passa dall'AEEG al MSE, non risulta chiara e porta alla determinazione di risultati non univoci. Per questo motivo, si ritiene opportuno prevedere la preventiva determinazione dei suddetti criteri da parte del Ministero, attraverso una specifica consultazione dei soggetti interessati, e solo successivamente la definizione delle priorità di assegnazione della capacità di modulazione.

## **Stoccaggio strategico**

Gli obblighi di stoccaggio strategico che finora erano in capo agli importatori dai paesi extra UE ora vengono estesi a tutti i produttori e importatori Ue ed Extra UE. Viene altresì previsto che le quote di stoccaggio strategico vengano determinate annualmente con decreto ministeriale "in funzione, anche non lineare, del volume importato" e dell'infrastruttura di approvvigionamento. Prevedere un'attribuzione del costo in misura non lineare sui volumi importati e delle infrastrutture di approvvigionamento potrebbe produrre delle discriminazioni tra i vari operatori. In assenza di indicazioni sarebbe opportuno prevedere una modalità di ripartizione del costo della riserva strategica direttamente proporzionale ai volumi importati. In ogni caso dovrebbe essere chiarito il criterio di non linearità ipotizzabile.

## **Importazione**

Non si condivide la previsione dello Schema che impone in capo ai soggetti importatori, all'atto della formulazione della richiesta di importazione al MSE, l'obbligo, qualora si approvvigioni presso un hub estero, di indicare la composizione media della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione. Si osserva infatti che la richiesta di individuazione precisa della provenienza del gas acquisito presso un "hub fisico" riflette una impostazione del mercato non più attuale e, pertanto, può oggettivamente essere problematica tenuto conto che all'hub si incontrano diverse forniture.

## **Sistemi di Distribuzione Chiusa**

Lo schema di decreto non prevede disposizioni specifiche in merito. Il nostro ordinamento ha già disciplinato, con la legge 99/09, limitatamente al settore elettrico, le realtà già esistenti con le Reti Interne di Utenza. A questo proposito si ritiene essenziale dare corso ad una regolamentazione stabile e definitiva sull'argomento attraverso il completamento delle regole dando attuazione a quanto previsto nella legge 99/09.

## **Obblighi di servizio pubblico e tutela**

Sullo specifico tema si ritiene che la tutela dei clienti finali ai fini della continuità del servizio dovrebbe essere distinta dalla tutela economica (applicazione di tariffe regolate) che dovrebbe essere al più limitata ai soli clienti domestici. Nell'attuale contesto in cui tutti i clienti sono idonei, si ritiene che l'ambito di tutela debba essere circoscritto ai soli "clienti vulnerabili", cioè quelli cui vanno assicurate, con il più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas e energia elettrica anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema.